



CITTA' DI ACIREALE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 28/07/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE IN FASE COATTIVA (ART.17-BIS DELLA LEGGE 26 MAGGIO 2023 N.56, DI CONVERSIONE DEL D.L. 30 MARZO 2023 N.34). APPROVAZIONE.

L'anno 2023, il giorno ventotto alle ore 20:220 e ss. del mese di Luglio nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme prescritte dalla normativa in merito vigente e con appositi avvisi regolarmente notificati a ciascun Consigliere, in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento relative, alla prima seduta, in sessione urgente per la trattazione del punto indicato in oggetto. Alla prima convocazione in sessione urgente, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, alla trattazione del presente punto, risultano all'appello nominale:

		Pres.	Ass.
PULVIRENTI VALENTINA	Consigliere	X	
FAZZIO ORAZIO	Consigliere	X	
DIMAURO GAETANO	Consigliere	X	
D'AMBRA FRANCESCO	consigliere	X	
SAPIENZA MATTEO	Consigliere	X	
FERLITO GIUSEPPE,PIO,ANTONELLO	Consigliere		X
LEOTTA LORENZO	Consigliere	X	
COCO ALESSANDRO	Consigliere	X	
MESSINA CARMELO	Consigliere	X	
POSTIGLIONE SIMONA	Consigliere	X	
SCALIA ROSARIO	Consigliere	X	
FICHERA FRANCESCO GIOVANNI ENRICO	Consigliere	X	
LICCIARDELLO SALVATORE	Consigliere	X	
MONACO PAOLO	Consigliere	X	
MESSINA ALFIO	Consigliere	X	
GRECO MICHELE	Consigliere	X	
MUSMECI ANTONINO	Consigliere	X	
MANCIAGLI FABIO	Consigliere	X	
PIZZO MARIATERESA	Consigliere	X	
DI MAURO VINCENZO	Consigliere	X	
PAVONE DANIELA	Consigliere	X	
TROVATO CAMILLO UGO	Consigliere	X	
PITTERA ROSARIA	Consigliere	X	
GAROZZO ANTONINO	Consigliere	X	
TOTALE		23	1

Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) il Cons. Ferlito Giuseppe.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Il Presidente del Consiglio, Greco Michele, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa, alla seduta il Segretario Generale, Dott. Giuseppe Scilla.

La seduta è pubblica.

Per l'Amministrazione sono presenti il Vice Sindaco V. Pulvirenti e gli Assessori R. Raneri, V. Di Mauro, S. Licciardello, G. Vasta e L. Toscano.

E' altresì presente il Funzionario Responsabile del Settore Servizi Tributarî Dott. Gaetano Pennisi.

II PRESIDENTE

Dato atto che l'argomento in oggetto: "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE IN FASE COATTIVA (ART.17-BIS DELLA LEGGE 26 MAGGIO 2023 N.56, DI CONVERSIONE DEL D.L. 30 MARZO 2023 N.34). APPROVAZIONE." è stato, ai sensi dell'art.180 dell'O.R.E.L., e dell'art.6 e ss. del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, regolarmente iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, dichiara aperta la discussione generale, sulla proposta indicata in oggetto, invitando il Consiglio Comunale a deliberare sul merito e facendo riportare a verbale dal Segretario Generale del Comune, quanto di seguito trascritto. Dà lettura della proposta deliberativa posta all'ordine del giorno dando atto che la stessa è corredata dai pareri di rito e che sulla medesima è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Su segnalazione del Presidente ed unanime consenso dell'Assemblea Consiliare, vengono nominati scrutatori per l'assistenza nel corso della presente seduta i Consiglieri Rosario Scalia, Lorenzo Leotta e Gaetano Dimauro.

Il Presidente dà la parola all'Ass. V. Di Mauro per la presentazione della deliberazione dal punto di vista politico.

L'Ass. V. Di Mauro interviene:

"Grazie Presidente, colleghi della Giunta, signori Consiglieri; sostanzialmente si tratta di una estensione della cosiddetta rottamazione quater che con l'articolo 17 bis della legge 26 maggio 2023 numero 56 viene estesa anche ai Comuni e viene data specialmente la possibilità di poter aderire alla rottamazione quater, per quanto riguarda sia diciamo le sanzioni tributarie che riguardano l'ente comunale sia anche per quello che riguarda le sanzioni dovute a violazioni del Codice della Strada. Le regole sostanzialmente sono simili a quella della rottamazione, diciamo cosiddetta Nazionale; vengono abbattuti gli interessi e le sanzioni e la formula che andremo noi a proporre è quella di una possibilità di rateizzare per tutti i contribuenti che sono in difetto con il pagamento di cartelle esattoriali fino alla data del 30 giugno del 2022. Si dà la possibilità di dilazionare fino a 10 rate, ovviamente si tratta di una possibilità che offriamo alla Città e in ogni caso anche una possibilità per le casse comunali, perché è immaginabile che provvedimenti che riguardano cartelle esattoriali come dire gravate di sanzioni, interessi e agio e tutto quello che comporta, sono difficilmente recuperabili. La speranza è che in questa maniera abbattendo le sanzioni e gli interessi, molti cittadini usufruendo anche della rateizzazione possano aderire a questa possibilità. Poi ora magari se avete bisogno, chiedete elementi al Dottor Pennisi e allegato alla delibera, c'è anche un regolamento che predispose sia le modalità di adesione da parte dei cittadini, sia la possibilità degli stessi cittadini di aderire e di indicare quante sono le rate a cui vogliono accedere".

Il Presidente del Consiglio Comunale ringrazia l'Assessore Di Mauro e comunica che è presente il Dott. Pennisi; invita i Consiglieri presenti a voler intervenire, secondo l'ordine di prenotazione, per eventuali chiarimenti.

Il Cons. O. Fazio interviene:

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

“Grazie signor Presidente, in merito alla proposta di regolamento sulla rottamazione quater, abbiamo deciso, come Opposizione, di presentare un emendamento e cioè effettuare la rateizzazione, per come è stato fatto a livello nazionale, non in 10 rate, ma di portarla a 18 rate e dare la possibilità a tutti i cittadini che purtroppo stanno passando un periodo economico alquanto disastroso, di poter rateizzare la somma in 18 rate. Presidente, se anche i Consiglieri di maggioranza volessero sottoscriverlo, che ben venga grazie”.

La proposta di emendamento viene consegnata al tavolo della Presidenza ed allegata al presente verbale. **(ALL.A).**

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Dott. G. Pennisi, Responsabile P.O. Servizi Tributarî, per apporre il parere rispetto a questa proposta di emendamento presentata.

Il Cons. O. Fazio chiede che tale proposta di emendamento dovrà essere messa ai voti.

Il Presidente del consiglio precisa che il Dott. Pennisi ha espresso parere favorevole, quindi dà la parola all'Amministrazione.

L'Assessore V. Di Mauro dichiara che l'Amministrazione dà parere favorevole all'emendamento proposto dal Consigliere O. Fazio.

Il Presidente del Consiglio comunica di aver acquisito i pareri favorevoli sia dell'Amministrazione che degli uffici tramite il Dott. Pennisi.

Il Cons. F. D'Ambra, sull'ordine dei lavori chiede:

“può essere letto l'emendamento e si può ridare la parola al dott. Pennisi perché non è stato possibile ascoltare il parere da parte del Dott. Pennisi su questo emendamento?”.

Il Presidente dà lettura dell'emendamento:

“Emendamento alla proposta per la Definizione agevolata delle Entrate comunali non riscosse in fase coattiva (Articolo 17 bis della legge 26 maggio 2023 numero 56 di conversione del D.L. 30 marzo 2023 numero 34).

Emendare all'articolo 3 Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata al N. 2 lettera E

da 10 rate ad un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due entro il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le parti restanti che vengano ripartite nei successivi quattro anni con le medesime scadenze per ogni anno a partire dal 2024:

28 febbraio

31 marzo

31 luglio

30 novembre

A firma dei Consiglieri Fazio, Sapienza, Coco, Fichera, Trovato, Mangiagli e Dimauro”

Il Presidente comunica che è arrivato anche il parere tecnico contabile favorevole degli uffici, tramite il Dott. Pennisi.

Il Cons. F. D'Ambra chiede qualche copia dell'emendamento.

Il Cons. C. U. Trovato, sull'ordine dei lavori chiede:

“Grazie Presidente, giusto per essere chiari anche per le delibere future, visto che lunedì probabilmente si tratterà il PEF. Giustamente, nel regolamento è previsto che ci sia il parere delle commissioni che è un

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

parere non vincolante ma obbligatorio; anche per le delibere future, visto che ancora non sono state costituite ovviamente tutte le Commissioni e le delibere non stanno arrivando nelle condizioni di essere prima passate dalle commissioni, quindi possono essere comunque trattate? Voglio capire come ci vogliamo organizzare”.

Il Presidente del Consiglio interviene:

“La risposta è molto semplice perché purtroppo ci siamo ritrovati in questa condizione avendo due delibere che erano in fase di scadenza, quindi una domani mattina il 29 che è quella che stiamo trattando in questo momento, l'altra con scadenza giorno 31. Quindi, la tempistica purtroppo non ci ha consentito di poter seguire la procedura standard, diciamo, che è il passaggio nella Conferenza dei Capigruppo, con le Commissioni e quant'altro. È già prevista per martedì mattina una Conferenza dei Capigruppo con la quale ci confronteremo diffusamente sui prossimi passi e sulle prossime sedute da calendarizzare, il prima possibile lo schema di composizione delle Commissioni Consiliari. Non appena avremo certezza in questo senso, il primo Consiglio utile, tolti questi due di cui vi dicevo, sarà proprio centrato sulla composizione delle Commissioni Consiliari. Fatto questo e avuta questa certezza, saremo nelle condizioni di poter acquisire i pareri fondamentali delle Commissioni, i cui lavori tutti sappiamo quanto sono importanti”.

Interviene il Cons. C. Trovato :

“Grazie Presidente, dico a questo punto, visto che c'è il Segretario, stavo chiedendo un parere al Segretario, legittimo o no procedere così, solo per capire l'andamento”.

Interviene il Segretario Generale:

“Il dubbio è legittimo perché se ci sono delle Commissioni Consiliari, nel senso che le stesse sono previste e disciplinate dallo Statuto come avviene per il Comune di Acireale, le medesime sono obbligatorie nel senso che è obbligatorio far passare dall'esame delle Commissioni le proposte consiliari. Il fatto è che nella fattispecie concreta, come accennava il Presidente, siamo in una situazione particolare dove l'insediamento del nuovo Consiglio è avvenuto il 24 luglio, c'è una delibera che è quella odierna che bisogna approvare entro il 29 luglio, quindi diciamo che il principio della continuità amministrativa in questo caso prevale, anche perché alla fine le Commissioni Consiliari è vero che sono obbligatorie ma non sono organi indefettibili del Comune come lo è il Sindaco, come lo è il Consiglio, piuttosto la Giunta in quanto sono pur sempre delle articolazioni organizzative interne del Consiglio Comunale e, quindi, nel momento in cui non possono operare, il potere e la competenza del Consiglio si riespandono. In questo caso, quindi, può tranquillamente operare il Consiglio in quanto agisce nell'interesse degli atti amministrativi da porre in essere come in questo caso dove c'è una specifica scadenza, per il principio di continuità amministrativa. Ad esempio, se dovesse passare, per come è nell'aria, la proroga della scadenza di approvazione del bilancio di previsione e se il Pef è da ritenersi legato alla scadenza del bilancio, quella potrebbe essere l'occasione di attendere la costituzione delle Commissioni così da sottoporre alle stesse un argomento così importante come il Pef ma ciò non può valere per il Regolamento in trattazione in quanto c'è una scadenza di legge che è il 29 di questo mese, sempre se tale regolamento lo si vuole approvare”.

Interviene il Dott. G. Pennisi:

“Buonasera a tutti, io ho visto l'emendamento che è stato presentato e parla di emendare l'articolo 3 al comma 2 lettera e; però di conseguenza, io dovrò modificare anche l'articolo 4 dove vengono indicate il numero delle rate e le relative scadenze, perché qua si parla solo di emendare l'articolo 3, ma di conseguenza dovrò fare anche l'articolo 4 perché lì erano previste le scadenze per il numero massimo di 10 rate che erano state inserite”.

Interviene il Cons. C. U. Trovato :

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

“Giusto a chiudere, non aveva un tono polemico era a garanzia di quello che sto andando a votare e di quello che sto andando a deliberare. Quindi alla fine abbiamo avuto il nostro chiarimento e va bene così, ripeto senza alcun tono polemico, perché non c'era nessuna polemica dietro la mia richiesta”.

Interviene il Cons. O. Fazio che dichiara:

“Presidente mi scusi chiediamo conforto da parte del Segretario Comunale su quello che sta dicendo il dott. Pennisi.

Interviene il Segretario Generale:

“Il Dott. Pennisi sta facendo semplicemente notare che la proposta di emendamento comporta la modifica anche di altro articolo non indicata dai presentatori, e trattasi di modifica consequenziale e necessaria che deriva da quanto proposto con l'emendamento”.

L' Ass. V. Di Mauro dichiara:

“Sì, l'avevo già accennato prima, l'Amministrazione fa proprio l'emendamento proposto dal Consigliere Fazio, con l'ulteriore modifica precisata dal Dott. Pennisi che è necessariamente consequenziale e quindi chiede che venga messo ai voti. Grazie”

Non avendo nessun Consigliere chiesto di intervenire né per dibattito e né per dichiarazione di voto sull'emendamento,

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione della proposta di emendamento presentata dal Cons. O. Fazio ed altri, con le modalità di cui all'art. 36 del regolamento comunale che avviene mediante scrutinio palese mediante l'utilizzo di sistemi elettronici.

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente esito:

ASSEGNATI	24
IN CARICA	24
PRESENTI	23
ASSENTI	01 (Ferlito)

VOTI FAVOREVOLI	23
VOTI CONTRARI	00
ASTENUTI	00

Avendo ottenuto la proposta n. 23 voti favorevoli, su n. 23 Consiglieri presenti e votanti, il Presidente, ai sensi dell'art.184, comma 2 e 4, dell'OREL, e dell'art. 37 del regolamento comunale, proclama approvato l'emendamento presentato dal Consigliere Fazio ed altri, all'unanimità.

Non avendo nessun Consigliere chiesto di intervenire né per dibattito e né per dichiarazione di voto a proposito della proposta di deliberazione in oggetto,

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione della proposta deliberativa così come emendata, con le modalità di cui all'art. 36 del regolamento comunale che avviene mediante scrutinio palese e con l'ausilio degli strumenti informatici.

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente esito:

ASSEGNATI	24
IN CARICA	24
PRESENTI	23
ASSENTI	01 (Ferlito)

VOTI FAVOREVOLI	23
VOTI CONTRARI	00
ASTENUTI	00

Avendo ottenuto la proposta n. 23 voti favorevoli su n. 23 Consiglieri presenti e votanti, il Presidente, ai sensi dell'art.184, comma 2 e 4, dell'OREL, e dell'art. 37 del regolamento comunale, proclama approvata la proposta consiliare all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in oggetto;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Preso atto della superiore proclamazione

DELIBERA

Di approvare, come in effetti approva, la proposta deliberativa reg.n. 63 del 24/07/2023. come sotto trascritta ed emendata :

Vista la Determinazione Sindacale n. 49 del 24/04/2023 con la quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico Dirigenziale Area 2 - Area Finanziaria con decorrenza dal 01/05/2023 e successiva Determinazione Sindacale n. 72 del 20/06/2023 con la quale è stato prorogato il contratto in essere, per ulteriori 45 giorni, senza soluzione di continuità;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 30 maggio 2023 con il quale è stato differito al 31 luglio 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli Enti Locali (GU Serie Generale n. 126 del 31/05/2023);

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Premesso che l'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29/12/2022 ha previsto la possibilità di estinguere i debiti presenti nei singoli carichi affidati all'Agente Nazionale della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, mediante il pagamento, da parte del debitore, delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

Considerato che l'art. 17-bis della legge 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, ha previsto la facoltà per gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29/12/2022;

Riscontrato che:

a). l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto portato a riscossione coattiva tramite l'ingiunzione fiscale o l'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali;

b). dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di onere di riscossione;

c). il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge n. 34/2023;

Rilevato che la ratio della previsione di cui all'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, è quella di ristabilire l'uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo e quelli per i quali sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva per il tramite degli strumenti dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo;

Ritenuto che la definizione agevolata come ridefinita dal predetto articolo 17-bis, ristabilisce il rispetto del principio di parità di trattamento tra contribuenti che verrebbero ingiustamente penalizzati per il solo fatto di avere il domicilio fiscale in comuni diversi, che adottano differenti strumenti di riscossione. Nel caso del Comune di Acireale, inoltre, detta nuova misura rappresenta un'occasione per consentire ai contribuenti di fronteggiare più agevolmente il carico tributario conseguente all'attività di accertamento dei tributi locali, esercitata in maniera particolarmente incisiva negli ultimi

anni e che ha portato, in tantissimi casi, a contestare contemporaneamente cinque anni di imposta, spesso per TARI-IMU. Sul versante del Comune rappresenta un'occasione per riscuotere atti che, stante l'onerosità costituita da sanzioni, interessi, spese, ecc., difficilmente verrebbero onorati dai contribuenti, con conseguente esposizione dell'Ente a contenziosi certamente più consistenti se i relativi atti, causa le predette componenti di costo aggiuntive, rappresentano una percentuale importante del debito tributario preteso. Altro beneficio per l'Ente è rappresentato, altresì, dall'abbattimento dei costi amministrativi connessi alla riscossione e quelli ad essa collaterali;

Tenuto conto che ai sensi del comma 2 dell'art. 17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, il Comune stabilisce:

- a). il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b). le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c). i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d). il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;

Atteso che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

Visto l'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva, costituito da numero 10 articoli, che allegato al presente provvedimento ne diventa parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'O.R.EE.LL., Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali in Sicilia, pubblicato sul supplemento ordinario alla GURS n. 20 del 9 maggio 2008;
- la legge n. 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

- la Legge Regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990 “Testo delle norme della legge 142/90, recepite dalla Legge Regionale n. 48/1991 e successive modificazioni. Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
- la Legge Regionale n. 7/2019 recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'attività amministrativa”;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265) nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
- la Legge n. 296/2006 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)”);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);
- lo Statuto comunale;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2023/2025;
- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.);
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011);
- il vigente C. C. N. L. del 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione n. 152 del 20/07/2023, con la quale la Giunta Municipale ha approvato il regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva, ai sensi dell'art. 17-bis della legge 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n. 34;

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti accertati in sede di istruttoria dal responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 10/1991, come novellato dalla Legge Regionale n. 17/2004 e dalla Legge Regionale n. 5/2011;

SI PROPONE

di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva, costituito da numero 10 articoli, (allegato A);

di incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito;

di dare atto che il presente regolamento, ai sensi dell'art. 17-bis comma 7 della legge 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000;

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale telematico dell'Ente, sia nella sezione Amministrazione Trasparente pertinente che all'Albo Pretorio Online.

IL PRESIDENTE

Stante l'urgenza di provvedere, su proposta del proponente, sottopone la presente deliberazione a votazione per l'immediata esecutività ai sensi di legge.

Eseguita la votazione si constata con l'assistenza degli scrutatori il seguente risultato:

ASSEGNATI	24
IN CARICA	24
PRESENTI	23
ASSENTI	01 (Ferlito)

VOTI FAVOREVOLI	23
VOTI CONTRARI	00
ASTENUTI	00

Avendo ottenuto la proposta di immediata esecutività n.23 voti favorevoli su n. 23 Consiglieri presenti e votanti, il Presidente, ai sensi dell'art.184, comma 2 e 4, dell' OREL e dell'art. 16 della L.R. n.44/1991, proclama approvata all'unanimità la proposta di immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in oggetto;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Preso atto della superiore proclamazione

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

DELIBERA

Di approvare l'inserimento della clausola di immediata esecutività ai sensi di legge sulla proposta deliberativa reg. n. 63 del 24.07.2023 come testé approvata.

Il Presidente del Consiglio alle ore 21.35 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.E.L. e il regolamento sul funzionamento del Consiglio C.le, è stato redatto dal Segretario Generale con l'assistenza del gruppo di supporto della segreteria comunale che ha collaborato nella stesura del relativo processo sommario degli interventi e viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Scilla

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Greco Michele



CITTÀ DI ACIREALE

2° Area Finanziaria

Settore Servizi Tributari

***REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE IN FASE COATTIVA
(ART. 17-BIS DELLA LEGGE 26 MAGGIO 2023 N. 56, DI
CONVERSIONE DEL D.L. 30 MARZO 2023 N. 34).***

“ROTTAMAZIONE QUATER”

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Comune di Acireale. Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva (Art. 17-bis della Legge 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n. 34).

SOMMARIO

Articolo 1. Oggetto del Regolamento.

Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata.

Articolo 3. Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Articolo 4. Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.

Articolo 5. Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.

Articolo 6. Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.

Articolo 7. Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.

Articolo 8. Procedure cautelative ed esecutive in corso.

Articolo 9. Rinuncia al contenzioso pendente.

Articolo 10. Entrata in vigore.

Articolo 1. Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-*bis* della Legge 26 maggio 2023, n. 56, di conversione del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata.

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti;

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva;

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di onere di riscossione;

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo;

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

Articolo 3. Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il 30 settembre 2023.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
 - b. la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - c. i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di oggetto dell'istanza;
 - d. l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4;
 - e. il numero di rate, non superiore a diciotto, di cui le prime due entro il 31 ottobre ed il 30 novembre 2023, e l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 novembre 2025;
 - f. l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite;
3. Il Comune metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica.

Articolo 4. Comunicazione dell'esito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 1. versamento unico: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento;
 2. versamento in due rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento e comunque entro il 31 ottobre e 30 novembre 2023, salvo ulteriori proroghe;

3. versamento delle rate successive e fino alla diciottesima nei successivi quattro anni con le medesime scadenze per ogni anno a partire dal 2024, come di seguito definite: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applica il tasso d'interesse legale.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche un singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento o nell'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali.

Articolo 5. Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli avvisi di accertamento esecutivi, divenuti definitivi e oggetto di procedure consequenziali, di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, i termini di prescrizione e decadenza e, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.

Articolo 6. Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7. Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 8. Procedure cautelative ed esecutive in corso.

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla comunicazione di accoglimento o rigetto dell'istanza prevista dall'art. 4, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione;

2. Il Comune o l'affidatario/concessionario, relativamente ai debiti definibili, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 9. Rinuncia al contenzioso pendente.


Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 10. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

ALLA

ALLEGATO VERBALE
SEDUTA DEL 28 LUG. 2023



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEL COMUNE DI ACIREALE

EMENDAMENTO alla proposta di regolamento per la definizione agevolate delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva (ART.17- BIS DELLA LEGGE 26 MAGGIO 2023 N. 56 , DI CONVERSIONE DEL D.L. 30 MARZO 2023 N. 34) .

Emendare all'Articolo 3. Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

al N.2 lettera E

da 10 rate ad un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due entro il 31 Ottobre e il 30 Novembre 2023 e le parti restanti che vengano ripartite nei successivi 4 anni con le medesime scadenze per ogni anno a partire dal 2024.

28 FEBBRAIO


31 MAGGIO

31 LUGLIO

30 NOVEMBRE


*Ad fine delle Repliche
Recato - Contabok, si
ad essere favorevole -*
II. FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O.
Doc. Gaetano Pennisi

FIRMA CONSIGLIERI

 ORAZIO PAZZIO

 MATTEO SAPRENZA

 COCO ALESSANDRINO

 FRANCESCO FIORERA

 FRANCESCO SCILLA

 FABIO MANCIACCHI

 ARMANDO GAETANO

